

Milano, 3 aprile 2012

Oggetto: considerazioni e linee guida relative alle modifiche apportate all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni

Gentilissimo dottore,

Le scrivo queste righe per condividere con Lei alcune riflessioni alle modifiche apportate all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, indicandole di seguito le linee guida che vorrà seguire nella valutazione delle lesioni.

Vittoria è compagnia nota per la sua correttezza, non vuole assolutamente penalizzare l'utenza, vuole pagare il giusto e non alimentare speculazioni, perfettamente allineata alle recenti disposizioni di legge ed allo spirito dell'Indennizzo Diretto. La novella della legge non fa altro che rafforzare quanto avevamo con voi già condiviso circa tre anni fa, è la continuazione di un percorso di lotta civile contro la speculazione imperante che danneggia tutti gli utenti onesti.

La Legge 24 marzo 2012 n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24/03 u.s. (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), introduce importanti novità alla disciplina del Danno biologico per le lesioni di lieve entità, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

La legge stabilisce **al comma 1 del 139 : Il danno alla persona per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.**

Al comma 2 precisa che : **"In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.**

Sulla base della predetta formulazione, secondo rigore lessicale, il risarcimento del danno sarebbe previsto solo per quelle lievi lesioni che siano visivamente o strumentalmente accertabili. **Ne consegue che tutte le lesioni non strumentalmente accertate o non strumentalmente accertabili non sono risarcibili.**

Tuttavia il provvedimento normativo non esclude la risarcibilità della invalidità temporanea per forme di danno anche lievi: è solo il danno biologico permanente che subisce le più rilevanti variazioni.

Rimane invariata l'assoluta necessità:

- della corretta quantificazione **dell'inabilità temporanea** in modo coerente con la consistenza della lesione, frazionata secondo i noti criteri di progressiva riduzione,
- della verifica di **risarcibilità delle spese mediche**, rispetto alle quali vi è la necessità da parte del medico fiduciario di un **giudizio valutativo di congruenza con la lesione e conseguente congruità economica della spesa richiesta, si tratta di voce di danno altamente soggetta a speculazione e falsificazione.**

È di fondamentale importanza che il nostro fiduciario certifichi che le spese mediche da ammettersi a rimborso abbiano le seguenti caratteristiche:

- correttamente **prescritte per finalità cliniche**
- eseguite da **personale qualificato** per poterle erogare
- **effettuate in strutture preposte**
- eseguite **solo nel periodo di temporanea riconosciuto**
- **conformi alle regolarità fiscali**

Il Fiduciario, al fine di sostenere una virtuosa applicazione della norma, dovrà completare la perizia con la massima puntualità ed accuratezza rispetto alle seguenti variabili:

- descrizione **completa delle soggettività** lamentate dal danneggiato
- **precisazione nosografica dell'epicrisi valutativa medicolegale** che ne permetta una immediata valutazione di congruenza rispetto al dettato codicistico
- **elencazione dei rilievi e delle indagini strumentali** e la **congruenza clinica** delle indagini strumentali prodotte
- la valutazione conclusiva del medico sarà redatta sulla base dei soli elementi prodotti ed in piena aderenza al dettato codicistico recentemente modificato.

È necessario che ogni perizia riporti in chiusura **una chiara diagnosi medico-legale che metta in evidenza come gli esiti soddisfino i requisiti di legge** dell'accertamento clinico strumentale obiettivo.

Con i migliori saluti.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Direttore Sinistri

